

CAMERE DI COMMERCIO DELLA LOMBARDIA



Camera di Commercio
Bergamo



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
BRESCIA



Camera di Commercio
Como



Camera di Commercio
Cremona



Camera di Commercio
Lecco



Camera di Commercio
Lodi



Camera di Commercio
Mantova



CAMERA DI
COMMERCIO
MILANO



CAMERA di COMMERCIO
MONZA BRIANZA



Camera di Commercio
Pavia



Camera di Commercio
Industria Artigianato
Agricoltura di Sondrio



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO
AGRICOLTURA DI VARESE

IMPRESE DI FACCHINAGGIO E MOVIMENTAZIONE MERCÌ

Istruzioni comuni per la presentazione della segnalazione certificata
di inizio attività al Registro delle imprese

Nona edizione
13 ottobre 2010

LE CAMERE DI COMMERCIO DELLA LOMBARDIA

CAMERA DI COMMERCIO DI BERGAMO

Largo Belotti, 16
Internet: www.bg.camcom.it
Call-Center 199.113.394

CAMERA DI COMMERCIO DI BRESCIA

Via Einaudi, 23
Internet: www.bs.camcom.it
Call-Center 199.500.111

CAMERA DI COMMERCIO DI COMO

Via Parini, 16
Internet: www.co.camcom.it
Telefono: 031/256111
Telefax: 031/240826
Call-Center 848.800.949

CAMERA DI COMMERCIO DI CREMONA

P.zza Stradivari, 5
Internet: www.cr.camcom.it
Telefono: 0372/4901
Telefax: 0372/21396

CAMERA DI COMMERCIO DI LECCO

Via Tonale, 28/30
Internet: www.lc.camcom.it
Call-Center 800.534.222

CAMERA DI COMMERCIO LODI

Via Haussmann, 11/15
Internet: www.lo.camcom.it
Telefono: 0371/45051
Telefax: 0371/431604

CAMERA DI COMMERCIO DI MANTOVA

Via Calvi, 28
Internet: www.mn.camcom.it
Telefax: 0376/234361
Call-Center 199 509 911

CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO

Via Meravigli, 9/a
Internet: www.mi.camcom.it
Telefono: 02/85151
Telefax: 02/85154232

CAMERA DI COMMERCIO DI MONZA E BRIANZA

Piazza Cambiagli, 9
20052 Monza e Brianza
Internet: www.mb.camcom.it
Telefono: 039/28071
Telefax: 039/2807460

CAMERA DI COMMERCIO DI PAVIA

Via Mentana, 27
Internet: www.pv.camcom.it
Telefono 0382/3931
Telefax: 0382/393203

CAMERA DI COMMERCIO DI SONDRIO

Via G. Piazzi, 23
Internet: www.so.camcom.it
Telefono: 0342/527111
Telefax: 0342/527202

CAMERA DI COMMERCIO DI VARESE

P.zza Monte Grappa, 5
Internet: www.va.camcom.it
Call-Center 848-800.204
Telefax: 0332/295336

INDICE E SOMMARIO

INDICE E SOMMARIO	4
ATTIVITÀ SOGGETTE ALLA DISCIPLINA DEL FACCHINAGGIO	5
INIZIO DELL'ATTIVITÀ	6
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	6
CASI PARTICOLARI	7
Trasferimento sede da altra provincia	7
Trasferimento dell'azienda	7
Sospensione dell'attività	7
Apertura di Unità locale	8
REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ	9
Requisiti di capacità economico-finanziaria	9
Requisiti di onorabilità	9
Avvertenza	10
FASCE DI CLASSIFICAZIONE	11
Premesse	11
Iscrizione nella fascia	11
Subentro di attività (fusione, successione, ecc.)	11
Variazione negativa	12
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE PRATICHE	13
IMPRESA IN UN GIORNO	13
A) IMPRESA INDIVIDUALE DI NUOVA COSTITUZIONE	13
Presentazione della segnalazione certificata (S.c.i.a.)	13
B) IMPRESA INDIVIDUALE GIÀ ISCRITTA PER ALTRA ATTIVITÀ	13
Presentazione della segnalazione certificata (S.c.i.a.)	13
C) SOCIETÀ INATTIVA	14
Presentazione della segnalazione certificata (S.c.i.a.)	14
D) SOCIETÀ GIÀ ATTIVA	14
Presentazione della segnalazione certificata (S.c.i.a.)	14
MODULISTICA 3 / COSTI AMMINISTRATIVI	16
Impresa in un giorno: imprese individuali e società	16

ATTIVITÀ SOGGETTE ALLA DISCIPLINA DEL FACCHINAGGIO

Si intendono imprese di facchinaggio quelle che svolgono le attività, previste dalla tabella allegata al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 3 dicembre 1999, anche con l'ausilio di mezzi meccanici o diversi o con attrezzature tecnologiche, comprensive delle attività preliminari e complementari alla movimentazione delle merci e dei prodotti, come di seguito indicate:

- portabagagli
- facchini e pesatori di mercati agro-alimentari
- facchini degli scali ferroviari (compresa la presa e consegna dei carri)
- facchini doganali
- facchini generici
- accompagnatori di bestiame
- facchinaggio svolto nelle aree portuali da cooperative derivanti dalla trasformazione delle compagnie e gruppi portuali.

Le attività prese in considerazione sono esclusivamente quelle affidate in outsourcing ed esercitate quindi per conto terzi.

Non rientrano nell'attività di impresa di facchinaggio, se esercitate autonomamente, le seguenti attività:

- insacco, pesatura, legatura, accatastamento e disaccatastamento, pressatura, imballaggio, gestione del ciclo logistico (magazzini, ovvero ordini in arrivo e partenza), pulizia magazzini e piazzali, depositi colli e bagagli, presa e consegna, recapiti in loco, selezione e cernita (con o senza incestamento) di carta da macero, prodotti ortofrutticoli, piume e materiali vari, prodotti derivanti dalla mattazione, scuoiatura, toelettatura, macellazione, abbattimento di piante destinate alla trasformazione in cellulosa o carta o simili insaccamento od imballaggio di carta da macero, prodotti ortofrutticoli, piume e materiali vari, prodotti derivanti dalla mattazione, scuoiatura, toelettatura, macellazione, abbattimento di piante destinate alla trasformazione in cellulosa o carta o simili

Inoltre, non si applica la normativa sul facchinaggio qualora l'attività principale dell'impresa sia:

- la spedizione, il trasloco, la logistica, il trasporto espresso;

- pesatori pubblici ¹.

INIZIO DELL'ATTIVITÀ ²

Le imprese sono tenute a presentare segnalazione certificata di inizio attività (**s.c.i.a.**) all'ufficio del Registro delle imprese nella cui provincia l'impresa ha fissato la propria sede legale, utilizzando il modello **Scia/57L**, accompagnato dai modelli già previsti per le denunce al Registro delle imprese.

Si sottolinea che concettualmente e giuridicamente la segnalazione certificata di inizio di attività resta una vera e propria dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà idonea a dimostrare i requisiti necessari all'esercizio dell'attività.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Le imprese stabilite in uno Stato membro dell'Unione europea, che intendano aprire sedi o unità locali sul territorio nazionale per svolgere l'attività di impresa di facchinaggio, hanno titolo all'iscrizione qualora sussistano i requisiti prescritti dalla normativa dello Stato di provenienza per lo svolgimento della predetta attività.

¹ Attività disciplinata dall'art. 32 del Regio Decreto 20 settembre 1934, 2011

² Art. 19 della legge 241/90, nella nuova versione introdotta dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

CASI PARTICOLARI ³

Trasferimento sede da altra provincia

In caso di trasferimento della sede principale o operativa in altra provincia, dato che le abilitazioni relative all'attività di facchinaggio hanno valore in tutto il territorio nazionale, l'impresa non deve ripresentare una nuova segnalazione certificata di inizio attività (**S.c.i.a.**) e attendere un ulteriore riconoscimento di requisiti da parte dell'ufficio Registro delle imprese di arrivo, ma deve presentare soltanto gli usuali modelli di iscrizione (UL, S5, ecc.).

In questo caso l'attività trasferita deve essere la medesima e non devono esserci stati cambiamenti nella persona del responsabile tecnico.

Trasferimento dell'azienda

L'impresa che si intesti una attività di facchinaggio e movimentazione merci, già attiva a seguito di:

- trasferimento di azienda o di ramo di azienda;
- conferimento di azienda;
- fusione, scissione e incorporazione;
- trasformazione eterogenea

se prosegue la stessa attività deve presentare esclusivamente gli usuali modelli previsti per le iscrizioni nel Registro delle imprese e/o r.e.a. allegando i soli modelli **Fin/57L** e **Ono/57L**.

Sospensione dell'attività

L'impresa che abbia iscritto la sospensione dell'attività senza cancellare la propria posizione dal Registro delle imprese, quando riprenda la medesima attività deve presentare esclusivamente gli usuali modelli previsti per le iscrizioni nel Registro delle imprese e/o r.e.a.

Se la sospensione dell'attività si protrae oltre i **365** giorni, l'impresa dovrà reiterare la procedura di avvio dell'attività.

³ I modelli **Scia/57L**, **Fin/57L**, **Mf/57L** e **Ono/57L** allegati ad una pratica telematica devono essere individuati con il codice documento "**C23**".

Nei casi in cui si utilizzino solo gli usuali modelli Registro delle imprese / r.e.a., per consentire l'immediata tracciabilità della pratica, all'istanza si allega un foglio (file) in bianco, denominato "facchinaggio", cui si assegna il codice documento "**C23**" (questa avvertenza operativa viene richiesta da Brescia, Como, Lecco, Lodi, Milano, Monza, Pavia, Varese).

La sospensione determinata per ragioni disciplinari/cautelari segue le specifiche procedure previste dall'art. 9 del decreto ministeriale n. 221/03.

Apertura di Unità locale

L'impresa che sia già attiva, se apre una unità locale per la medesima attività non è tenuta a presentare ulteriore segnalazione di inizio di attività (**S.c.i.a.**), ma deve presentare esclusivamente gli usuali modelli previsti per le iscrizioni nel Registro delle imprese e/o r.e.a.

REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

Requisiti di capacità economico-finanziaria

- a) AFFIDABILITÀ – una comprovata affidabilità attestata da un istituto bancario (è necessario produrre, in originale, una attestazione di un istituto bancario, che confermi l'affidabilità dell'impresa nell'adempimento delle obbligazioni di natura pecuniaria assunte; tale documento non può avere data anteriore a tre mesi rispetto al momento della sua presentazione) ⁴.
- b) PROTESTI – inesistenza di notizie sui protesti a carico del titolare di impresa individuale, dei soci delle s.n.c. e dei soci accomandatari delle s.a.s., degli amministratori delle società di capitali e delle società cooperative.
- c) POSIZIONE PREVIDENZIALE – iscrizione all'INPS e all'INAIL, ricorrendone i presupposti di legge di tutti gli addetti, compreso il titolare e i familiari e i soci prestatori d'opera.

Requisiti di onorabilità

Il titolare di impresa individuale e l'istitutore o il direttore preposto all'esercizio dell'impresa, di un ramo di essa o di una sua sede, tutti i soci di società in nome collettivo; tutti i soci accomandatari di s.a.s. o di s.a.p.a.; tutti gli amministratori di società di capitali di ogni tipo comprese le cooperative, devono possedere i requisiti di onorabilità, pertanto nei loro confronti:

- non deve essere stata pronunciata sentenza penale definitiva di condanna o non deve essere presente pendenza di procedimenti penali nei quali sia stata pronunciata sentenza di condanna per reati non colposi a pena detentiva superiore a tre anni, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;
- non deve essere stata pronunciata sentenza penale passata in giudicato di condanna a pena detentiva per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;

⁴ Per le imprese di nuova costituzione la documentazione deve essere prodotta alla fine dell'esercizio successivo al 1° anno di **attività utilizzando gli usuali modelli del Registro delle imprese I2** (imprese individuali) e S5 (società e cooperative). Per **impresa di nuova costituzione** si intende l'impresa individuale o in forma societaria, inattiva o già attiva per altra attività, che inizia per la prima volta l'attività di facchinaggio. Per **esercizio successivo al 1° anno di attività** si intende, ad esempio: se l'impresa inizia l'attività il 1° luglio 2004 il primo anno di attività si considera scaduto il 31 dicembre 2004 e l'esercizio successivo al primo anno si chiuderà il 31 dicembre 2005; pertanto, in caso di coincidenza con l'anno solare, l'impresa depositerà la dichiarazione entro trenta giorni dalla scadenza, ovvero entro il 30 gennaio 2006

- non deve essere stata comminata pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio di una professione o di un'arte, oppure dell'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese;
 - non devono essere state applicate misure di sicurezza o di prevenzione ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956 n. 1423, 10 febbraio 1962 n. 57, 31 maggio 1965 n. 575 e 13 settembre 1982 n. 646, e successive modificazioni o non devono essere in corso procedimenti penali per reati di stampo mafioso;
- non devono essere state accertate contravvenzioni non conciliabili in via amministrativa per violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza e di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e, in particolare per le società cooperative, violazioni della legge 142/01;
- non deve essere stata pronunciata condanna penale per violazione della legge 23 ottobre 1960, n. 1369⁵.

Avvertenza

Se l'impresa perde uno dei requisiti previsti dalla normativa, l'ufficio avvia le procedure per l'inibizione alla continuazione dell'attività.

⁵ Norma penale parzialmente abrogata dal decreto legislativo n. 276/2003. Chi fosse incorso nella condanna prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo può richiedere al giudice del casellario giudiziale il decreto di revoca laddove ne ricorrano le condizioni.

FASCE DI CLASSIFICAZIONE

Premesse

Le imprese di facchinaggio, compresi i consorzi, sono classificate in base al volume di affari, al netto dell'I.V.A., realizzato in media nell'ultimo triennio nello specifico settore di attività.

Le fasce previste sono le seguenti:

- fascia inferiore a € 2.500.000,00
- fascia da € 2.500.000,00 a € 10.000.000,00
- fascia superiore a € 10.000.000,00.

Le disposizioni sulle fasce si applicano anche alle imprese stabilite in uno Stato membro della UE.

Iscrizione nella fascia

Le imprese di facchinaggio di nuova costituzione o con un periodo di attività inferiore al biennio sono inserite d'ufficio nella fascia iniziale, previa compilazione del modello **Mf/57L**.

Quelle attive da almeno due anni, accedono alle fasce di classificazione in base alla media del volume di affari di tale periodo al netto dell'I.V.A., presentando il modello unificato **Mf/57L**, disponibile sui siti internet e presso gli sportelli delle Camere di commercio della Lombardia, corredato dall'elenco dei servizi eseguiti nel periodo di riferimento con l'indicazione per gli stessi dei compensi ricevuti, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, contenuta nel modello utilizzando il modello unificato **Mf/57L**.

E' facoltativo comunicare la variazione positiva in una fascia superiore sebbene ne ricorrano i presupposti.

Le imprese non possono stipulare singoli contratti di importo annuale superiore a quello corrispondente alla fascia in cui sono rispettivamente inserite.

Subentro di attività (fusione, successione, ecc.)

Nei casi di subentro nell'attività (es. imprenditore individuale succeduto nell'attività a seguito del decesso del precedente titolare, fusione per incorporazione, ecc.) è possibile fare ricorso, ai fini dell'iscrizione nelle fasce di classificazione, anche al fatturato dell'impresa cessata, a condizione che sia verificabile la continuità delle relative attività. L'impresa cessionaria deve inoltre dimostrare che dalla successione aziendale è effettivamente derivata una variazione del volume di affari. In particolare il cessionario

dovrà dimostrare il diritto a acquisire o variare la fascia di classificazione già assegnata all'impresa cedente evidenziando il compendio dei servizi effettivamente svolti relativamente allo specifico settore di attività negli ultimi tre anni, o diverso periodo previsto dalle legge. Il compendio sarà composto dall'originario complesso aziendale e da quello acquisito.

Variazione negativa

Qualora successivamente si verificano i presupposti per la classificazione dell'impresa in una fascia inferiore a quella di appartenenza, deve essere presentata al Registro delle imprese la relativa denuncia di variazione, utilizzando il modello unificato **Mf/57L**, disponibile sui siti internet e presso gli sportelli delle Camere di commercio della Lombardia corredato dall'elenco dei servizi eseguiti nel periodo di riferimento con l'indicazione per gli stessi dei compensi ricevuti, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, contenuta nel modello utilizzando il modello unificato **Mf/57L**.

Il termine per comunicare la variazione negativa della fascia è di trenta giorni dal suo verificarsi.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE PRATICHE

IMPRESA IN UN GIORNO

A) IMPRESA INDIVIDUALE DI NUOVA COSTITUZIONE

Presentazione della segnalazione certificata (S.c.i.a.)

Il modello **Scia/57L** ⁶ accompagna il modello I1 o UL previsto per il Registro delle imprese.

L'utente dovrà inserire la data di inizio attività e riportare negli appositi riquadri la descrizione corretta dell'attività svolta e la descrizione dell'attività prevalente.

La data di inizio dell'attività dovrà coincidere con quella di presentazione dell'istanza al Registro delle imprese.

B) IMPRESA INDIVIDUALE GIÀ ISCRITTA PER ALTRA ATTIVITÀ

Presentazione della segnalazione certificata (S.c.i.a.)

Il modello **Scia/57L** ⁶ accompagna il modello I2 o UL previsto per il Registro delle imprese.

L'utente dovrà inserire la data di inizio attività e riportare negli appositi riquadri la descrizione corretta della nuova attività, la descrizione integrale dell'attività svolta (attività nuova e attività precedente) e la descrizione dell'attività prevalente.

La data di inizio dell'attività dovrà coincidere con quella di presentazione dell'istanza al Registro delle imprese.

⁶ Il modello **Scia/57L** deve essere individuato dal codice documento "C23"

C) SOCIETÀ INATTIVA

Presentazione della segnalazione certificata (S.c.i.a.)

Il modello **Scia/57L** ⁶ accompagna il modello S5 o UL previsto per il Registro delle imprese.

L'utente dovrà inserire la data di inizio attività e riportare negli appositi riquadri la descrizione corretta dell'attività e la descrizione dell'attività prevalente.

La data di inizio dell'attività dovrà coincidere con quella di presentazione dell'istanza al Registro delle imprese.

D) SOCIETÀ GIÀ ATTIVA

Presentazione della segnalazione certificata (S.c.i.a.)

Il modello **Scia/57L** ⁶ accompagna il modello S5 o UL previsto per il Registro delle imprese.

L'utente dovrà inserire la data di inizio attività e riportare negli appositi riquadri la descrizione corretta della nuova attività, la descrizione integrale dell'attività svolta (attività nuova e attività precedente) e la descrizione dell'attività prevalente.

La data di inizio dell'attività dovrà coincidere con quella di presentazione dell'istanza al Registro delle imprese.

MODULISTICA³

Tutta la modulistica unificata predisposta per l'attività di impresa di facchinaggio, di seguito indicata, è disponibile sui siti internet e presso gli sportelli delle Camere di commercio della Lombardia:

- **Scia/57L:** modello di Segnalazione certificata di inizio attività
- **Ono/57L:** modello di dichiarazione sostitutiva per i requisiti di onorabilità.
- **Fin/57L:** modello di dichiarazione sostitutiva relativo alla capacità economico finanziaria da utilizzare in caso un'impresa inizi l'attività per effetto di subentro ad altra impresa (conferimento, successione, fusione, scissione, trasferimento)
- **Mf/57L:** modello domanda di inserimento nelle fasce di classificazioni

MODULISTICA ³ / COSTI AMMINISTRATIVI

Impresa in un giorno: imprese individuali e società

Unica fase			
	Individuali	Società	Coop. Sociali
Modulistica R.I.			
▪Modello base	I1 / I2 /UL ⁷	S5 / UL ⁷	S5 / UL ⁷
Modulistica “facchinaggio”			
▪Scia/57L	SI	SI	SI
▪Ono/57L (eventuale)	SI	SI	SI
▪Mf/57L ⁸	SI	SI	SI
Costi amministrativi			
▪Diritti di segreteria	La misura prevista per il Registro delle imprese maggiorata di € 9,00	La misura prevista per il Registro delle imprese maggiorata di € 15,00	La misura prevista per il Registro delle imprese maggiorata di € 15,00
▪Imposta di bollo	SI	SI	NO
▪Concessione governativa	168,00	168,00	NO

⁷ Si rammenta che per l'iscrizione è dovuto il diritto annuale, che va corrisposto, entro trenta giorni dalla data di presentazione dell'istanza al Registro delle imprese.

⁸ Si ricorda che la modulistica relativa alla domanda di inserimento nelle fasce di classificazione deve essere **in regola con l'assolvimento dell'imposta di bollo** e deve **sempre** essere presentata contestualmente alla **S.c.i.a.**